



## **CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)**

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744  
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

**\*\*\* COPIA \*\*\***

### **Settore IV - Opere Pubbliche, Patrimonio, Protezione Civile**

#### **Determinazione n. 67 del 23/02/2016**

**Oggetto:** CONCESSIONE REP. 1215 DEL 6.11.2001 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. IMPRESA CO.GE.SE. SRL DI CASTEL DI SANGRO. ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI C.C. N. 81 DEL 23/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Frabotta Elio

---

Oggetto: Concessione Rep. 1215 del 6.11.2001 per progettazione esecutiva, realizzazione e gestione delle opere di ampliamento del Cimitero Comunale del Capoluogo. Impresa CO.GE.SE. srl di Castel di Sangro. Esecuzione deliberazione di C.C. n. 81 del 23/12/2014.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  
(Il.pp., patrimonio e protezione civile)

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015 con cui a sottoscritto è stato conferito l'incarico di responsabile del Settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile);

PREMESSO:

- con contratto Rep. 1215 del 6.11.2001 fu affidato alla società CO.GE.SE. srl di Castel di Sangro in regime di concessione ex art. 19 della legge n. 109/94, la progettazione, la realizzazione e la gestione dei lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo per la durata di anni 10 decorrenti dalla data di inizio dell'esercizio della struttura;
- che, giusto (art. 3, punto 2) del predetto contratto di concessione, al termine del periodo di gestione le strutture realizzate "saranno rilasciate in favore del Comune concedente in buono stato e senza che il concessionario possa nulla pretendere per migliorie ed addizioni eventualmente apportate e che non potranno essere asportate" (art. 2);
- che l'art. 9, comma 2, Capitolato d'Oneri (allegato B - al contratto di concessione rep.1215/2001) sancisce che allo scadere della concessione "tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale";
- che il comma 3 del citato art. 9, dispone: "Il comune, al termine della concessione, verserà al concessionario l'importo pari al valore dei manufatti cimiteriali non concessi all'utenza. Detto valore sarà determinato applicando ai singoli manufatti cimiteriali il prezzo iniziale di concessione prezzo proposto in sede di gara";
- che con delibera consiliare n. 12 del 12.02.2004 il concessionario veniva delegato alla stipula degli atti di concessione a privati dei manufatti (loculi, aree per cappelle gentilizie, aree per edicole funerarie, ossari) della parte ampliata del Cimitero;
- che il consiglio comunale con delibera n. 61 del 04/10/2002 ha dettato disposizioni in ordine alle dimensioni delle aree per costruzione di cappelle gentilizie;
- che le tariffe iniziali di concessione proposte in sede di gara per i singoli manufatti e per le aree cimiteriali risultano fissati come segue:
  - € 1.513,22 per loculo ad apertura longitudinale;
  - € 1.316,97 per loculo a ad apertura frontale;
  - € 325,37 per ossario;
  - € 697,22 per mq di area per cappelle gentilizie / edicole funerarie;
- che l'inizio della gestione è avvenuta in data 1° marzo 2004, giusta comunicazione del concessionario in atti al prot. 5189 del 20/04/2004;
- che al termine della gestione il concessionario ha comunicato al comune il numero di manufatti ed aree e non concessi a terzi;
- che con verbale del 18/03/2014 il Comune ha assunto in carico le opere oggetto di concessione;

VISTA la deliberazione n. 81 del 23/12/2014 con cui il Consiglio Comunale ha stabilito:

1. *Di prendere atto dell'ammontare in € 971.235,55, oltre I.V.A., della somma che il Comune, concedente, deve versare, a termine dell'art. 9 dell'allegato B) del contratto rep. 1215 del 6 nov. 2001 alla Associazione Temporanea di Impresa ATI M.I.C. – Rezza – Ricci, concessionaria per 10 anni della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale per l'importo complessivo di L. 4.700.000.000, come risultante dal verbale di concordamento proposto ed accettato dal Concessionario, che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera A).*
2. *Di approvare il piano finanziario di copertura della spesa di cui sopra, che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).*
3. *Di stabilire, a titolo di misura precauzionale e prudentiale, atta a prevenire il caso di sfasamento temporale degli incassi previsti nel piano rispetto agli obblighi di pagamento delle rate, di destinare prioritariamente negli esercizi futuri, ogni provento di carattere straordinario che si verifichi a qualsiasi titolo, anche se derivante dalla alienazione di beni patrimoniali disponibili, al pagamento del debito*

*verso la società COGESE, così da garantire i flussi di cassa necessari al pagamento delle rate previste nel piano di rientro.*

4. *Di rendere possibile la variazione del piano di distribuzione cimiteriale in funzione delle necessità che dovessero medio- tempore manifestarsi in relazione ai manufatti richiesti dall'utenza, considerato l'attuale piano come minimale ai fini della soddisfazione del debito verso la CO.GE.SE. S.r.l..*
5. *Il Sindaco, la Giunta e i responsabili dei settori interessati provvederanno, ciascuno per quanto di rispettiva competenza a dare esecuzione al presente atto, che ha natura e carattere di atto fondamentale del Consiglio.*

VISTO lo schema di verbale inerente la ricognizione dei manufatti ed aree residue e la conseguente quantificazione delle somme da corrispondere alla concessionaria ed allegato alla precitata deliberazione;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto di concessione prevedeva la realizzazione dei manufatti cimiteriali (loculi ed ossari) e la predisposizione delle aree di cui all'allegato verbale, nonché, tutte le opere accessorie per definire compiutamente l'impianto cimiteriale e segnatamente:

- parcheggio esterno;
- recinzioni ed accessi;
- viabilità interna carrabile e pedonale;
- predisposizione di aree ( n. 4 campi) per inumazione;
- fabbricato contenente servizi igienici ad uso pubblico, ufficio, sala settoria, magazzini;
- reti idrica e fognante ed impianto di smaltimento acque reflue;
- edificio di culto;
- impianto illuminazione pubblica strada esterna;

RILEVATO che, come da contabilità dei lavori acquisita agli atti d'ufficio, il costo delle predette opere ammonta ad € 1.288.929,00;

DATO ATTO che, pertanto, i servizi cimiteriali risultano opportunamente adeguati e che il patrimonio comunale risulta incrementato atteso che, come da certificato di collaudo tecnico amministrativo approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del 17/06/2010, l'importo complessivo delle opere realizzate ammonta ad € 2.309.927,22 di cui € 51.645,69 per aredi;

RITENUTO pertanto provvedere alla formale approvazione del predetto schema al fine di procedere alla sottoscrizione dello stesso;

VISTI gli artt. 107, 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare, in esecuzione della deliberazione di C.C. n. 81 del 23/12/2014, lo schema (allegato "A") inerente la ricognizione dei manufatti ed aree cimiteriali non concessi a terzi da sottoscrivere con la società CO.GE.SE. Srl quale concessionaria dell'intervento di progettazione, realizzazione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale del capoluogo giusto contratto Rep. 1215 del 06/11/2001.
- 2) Di acquisire al patrimonio comunale le opere complessivamente stimate, giusto certificato di collaudo tecnico amministrativo approvato con deliberazione di G.C. n. 96 del 17/06/2010, in € 2.309.927,22 di cui € 1.288.929,00 per la realizzazione delle opere inerenti: opere di contenimento, recinzioni, cancelli, parcheggio, viabilità interna pedonale e carrabile, rete idrica e fognante, fabbricato servizi, fabbricato di culto, impianto di pubblica illuminazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
(ing. Elio Frabotta)

Allegato "A"

COMUNE DI CASTEL DI SANGRO  
(Prov. di L'Aquila)

Oggetto: Concessione rep. 1215 del 6.11.2001 per l'ampliamento del Cimitero del Capoluogo. Impresa CO.GE.SE. srl di Castel di Sangro. Verbale di accertamento valore manufatti cimiteriali non concessi all'utenza alla data di scadenza del rapporto concessorio.

\*\*\*\*\*

L'anno 2016, il giorno ..... del mese di ....., in Castel di Sangro, presso la sede Municipale, sono presenti:

- 1) per il comune di Castel di Sangro, l'ing. Elio Frabotta, responsabile del settore IV (Il.pp., patrimonio e protezione civile), con i poteri di cui al provvedimento sindacale n. 28/4-1 del 01/08/2015;
- 2) per la società CO.GE.SE. srl, il dott. Gabriele Gravina nato a Castellaneta (TA) il 05/10/1953 e residente in Sulmona (AQ) in via Roma n. 8, nella sua qualità di Legale rappresentante;

Premesso:

- che con contratto Rep. 1215 del 6.11.2001 fu affidato alla società CO.GE.SE. srl di Castel di Sangro in regime di concessione ex art. 19 della legge 109/94, la progettazione, realizzazione e gestione dei lavori di ampliamento del Cimitero del Capoluogo per la durata di anni 10 decorrenti dalla data di inizio dell'esercizio della struttura (art. 3, punto 2), al cui termine le strutture realizzate "saranno rilasciate in favore del Comune concedente in buono stato e senza che il concessionario possa nulla pretendere per migliorie ed addizioni eventualmente apportate e che non potranno essere asportate" (art. 2);
- che l'art. 9, comma 2, del Capitolato d'Oneri (allegato B al contratto di concessione rep.1215/2001) sancisce che allo scadere della concessione "tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale";
- che il comma 3 del citato art.9, dispone: "Il comune, al termine della concessione, verserà al concessionario l'importo pari al valore dei manufatti cimiteriali non concessi all'utenza. Detto valore sarà determinato applicando ai singoli manufatti cimiteriali il prezzo iniziale di concessione proposto in sede di gara";
- che con delibera consiliare n. 12 del 12.02.2004 il concessionario veniva delegato alla stipula degli atti di concessione a privati dei manufatti (loculi, aree per cappelle gentilizie, aree per edicole funerarie, ossari) della parte ampliata del Cimitero;
- che il consiglio comunale con delibera n. 61 del 04/10/2002 ha dettato disposizioni in ordine alle dimensioni delle aree per costruzione di cappelle gentilizie;
- che le tariffe iniziali di concessione proposta in sede di gara per i singoli manufatti e per le aree cimiteriali risultano fissati come segue:
  - € 1.513,22 per loculo ad apertura longitudinale;
  - € 1.316,97 per loculo a ad apertura frontale;
  - € 325,37 per ossario;
  - € 697,22 per mq di area per cappelle gentilizie / edicole funerarie;
- che l'inizio della gestione è avvenuta in data 1° marzo 2004, giusta comunicazione del concessionario in atti al prot. 5189 del 20/04/2004;

Dato atto:

- che il concessionario con nota 31/01/2012, in atti prot. 1451 del 14/02/2012, ha provveduto a comunicare, come previsto dall'art. 9, 4° paragrafo del disciplinare di gara (allegato B - al contratto di concessione rep.1215/2001), al Comune il numero dei manufatti e/o aree cimiteriali non concessi a terzi;
- che con successiva nota del 26/02/2014, in atti prot. 2590 del 26/02/2014, il concessionario ha comunicato il numero dei manufatti e delle aree realizzati, concessi e rimasti da concedere alla scadenza del rapporto concessorio (allegato 1);
- che in data 01/03/2014 il Comune ha riassunto nelle proprie mani la gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali, giusto verbale redatto il 18/03/2014 e verbale sottoscritto in data odierna (allegato 2);
- che in ordine alla concessione delle 12 aree per cappelle gentilizie, in contrasto con la disposizione fissata dal consiglio con la richiamata delibera n. 61 del 04/10/2002, sono stati concessi mq. 16 per

ciascun lotto, pari all'estensione dell'area di sedime del manufatto da realizzare, in luogo dei 25 previsti dalla precitata deliberazione;

Ritenuto, conseguentemente, ammissibile a carico dell'ATI concessionaria una superficie di mq. 25 per ogni lotto concesso, in luogo degli erronei mq. 16 concessi, nell'intesa che il controvalore della maggiore estensione del lotto da pretendersi dai relativi concessionari sarà immediatamente devoluto all'ATI, non appena riscosso dal Comune, che, ad ogni buon fine, attiverà ogni procedura a ciò opportuna e/o necessaria;

Considerato che da un apposito sopralluogo tecnico è emersa la necessità, per garantire il buono stato di conservazione delle opere da rilasciare in favore del Comune concedente, di interventi manutentivi per un importo complessivo di € 15.000,00, giusto verbale di sopralluogo del 18.03.2014;

Vista la deliberazione di C.C. n. 81 del 23/12/2014 ad oggetto: "Concessione Rep. 1215 del 06/11.2001 per l'ampliamento del cimitero del capoluogo. Impresa CO.GE.SE. Srl di Castel di Sangro. Verbale di accertamento valore manufatti cimiteriali non concessi all'utenza. Provvedimenti".;

Vista la deliberazione di C.C. n. 80 del 23/12/2014 ad oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria. Tariffe di concessione di aree e manufatti. Provvedimenti".;

**TUTTO CIO' PREMESSO:**

le parti come sopra rappresentate, con la sottoscrizione del presente verbale accertano come di seguito:

1. il numero dei manufatti e l'estensione delle aree da realizzare contrattualmente ed effettivamente realizzati come segue:
  - N. 468 loculi ad apertura longitudinale;
  - N. 576 loculi a ad apertura frontale;
  - N. 760 ossari;
  - mq. 896 per cappelle gentilizie / edicole funerarie;
2. il numero dei manufatti e l'estensione delle aree concessi:
  - N. 380 loculi ad apertura longitudinale;
  - N. 414 loculi a ad apertura frontale;
  - N. 71 ossari;
  - mq. 300 per cappelle gentilizie / edicole funerarie;
3. il numero dei manufatti e l'estensione delle aree rimasti da concedere:
  - N. 88 loculi ad apertura longitudinale;
  - N. 162 loculi a ad apertura frontale;
  - N. 689 ossari;
  - mq. 596 per cappelle gentilizie / edicole funerarie;

concordano che

1. gli interventi manutentivi per garantire il "buono stato di conservazione" delle opere che vengono consegnate al comune, come descritti dal verbale di sopralluogo in premessa richiamato, saranno effettuati dal comune;
2. il valore dei manufatti e delle aree cimiteriali non concessi all'utenza resta determinato in € 986.235,55 come da prospetto che segue:

loculi ad apertura longitudinale	N. 88	€ 1513,22	Totale € 133.163,36
loculi a ad apertura frontale	N. 162	€ 1316,97	Totale € 213.349,14
ossari	N. 689	€ 325,37	Totale € 224.179,93
cappelle gentilizie / edicole funerarie	Mq 596	€ 697,22	Totale € 415.543,12
			Totale € 986.235,55

3. che, con riferimento al precedente punto 1., detto importo va decurtato della somma di € 15.000,00 per interventi manutentivi, quantificati nel verbale di sopralluogo del 18.3.2014, di cui in premessa;
4. conseguentemente, resta determinata in € 971.235,55 (diconsi euro novecentosettantuno miladuecentotrentacinque/55, oltre IVA come per legge, se dovuta, la somma che il comune di Castel di Sangro deve corrispondere al concessionario CO.GE.SE. srl, a termine dell'art. 9, comma 2, del Capitolato d'Oneri (allegato B al contratto di concessione rep.1215/2001).
5. Detto credito sarà corrisposto dal Comune in 8 (otto) rate quadrimestrali di € 100.000,00 ciascuna, oltre Iva dovuta per legge, ed n. 1 (una) rata di € 171.235,55, oltre IVA se dovuta per legge entro il 30/08/2018. La prima rata sarà liquidata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto e previa presentazione della necessaria documentazione fiscale. Le rate successive alla prima avranno scadenza a partire dal 30/04/2016.
6. Il Comune di Castel di Sangro provvederà nei tempi procedurali più brevi ad attivare ogni opportuna procedura per adeguare l'estensione dei 12 lotti concessi a quella minima necessaria per assicurare il rispetto della distanza di m 0.50 dai confini del lotto dei manufatti realizzati dai relativi concessionari, devolvendo alla CO.GE.SE. Srl il corrispondente controvalore solo dopo l'incasso, che, comunque, dovrà avvenire nella sua totalità non oltre il 31.12.2019.
7. Il Comune di Castel di Sangro autorizza sin da ora l'assegnazione del suddetto credito ai soci di CO.G.E.SE. S.r.l. alla condizione del mantenimento o miglioramento dello scadenziario dei pagamenti come sopra stabilito ed accettato dalle parti, nel caso intervenisse la liquidazione della società nel corso della riscossione dello stesso credito da parte della società.
8. Il Comune di Castel di Sangro può autorizzare la Società CO.GE.SE. S.r.l. alla cessione del suddetto credito a terzi fermo restando la condizione del mantenimento o miglioramento dello scadenziario dei pagamenti come sopra stabilito ed accettato dalle parti

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune

Per la CO.GE.SE. Srl

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 08/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Fortunato LOCCI

---

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 08/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Elio FRABOTTA

---